

**ORDINAMENTO PROFESSIONALE
DEGLI INGEGNERI**

ad uso dei Candidati agli Esami di Stato

Giugno 2014

INDICE

<i>Introduzione</i>	4
1) - LA PROFESSIONE DI INGEGNERE	6
1.1. LA DEFINIZIONE DI “PROFESSIONE”	6
1.2. LE PROFESSIONI NELLA STORIA.....	7
1.2.1. <i>Il ruolo svolto dall’università nel Medioevo</i>	8
1.2.2. <i>La gilda</i>	8
1.3. LA LEGGE ISTITUTIVA DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI.....	9
1.4. LE RECENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI	10
1.5. GLI INGEGNERI IN ITALIA E GLI INGEGNERI IN EUROPA: DUE REALTÀ A CONFRONTO	11
1.5.1. <i>La situazione francese</i>	12
1.5.2. <i>La situazione tedesca</i>	12
1.5.3. <i>La situazione inglese</i>	13
1.6. LA COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI	13
1.7. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI E LA SUA ELEZIONE	13
1.8. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI	14
1.9. LA NATURA GIURIDICA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI	14
1.10. LA DIPENDENZA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LA MAGISTRATURA PROFESSIONALE.....	15
1.11. I COMPITI E LE FUNZIONI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI.....	15
1.12. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	17
1.13. L’ALBO PROFESSIONALE.....	18
1.14. I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE	18
1.15. L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COME ATTESTAZIONE DI SERIETÀ E MORALITÀ PROFESSIONALE.....	19
1.16. OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER ESERCITARE LA PROFESSIONE.....	19
1.17. L’ESAME DI STATO.....	20
1.18. COME NASCE L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO	21
2) - L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE TRA DEONTOLOGIA, ETICA E LEGGE	23
2.1. <i>Introduzione</i>	23
2.2. <i>L’ETICA E LA PROFESSIONE</i>	24
2.3. <i>LA SCELTA ETICA “ORDINISTICA”</i>	25
2.4. <i>PRINCIPI GENERALI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE</i>	26
2.5. <i>NORME DI ETICA PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE</i>	31

Introduzione

Il nostro paese sta vivendo un momento storico particolare nel quale, con l'integrazione imposta dall'unificazione europea, dalla globalizzazione e dall'immigrazione e con l'impetuoso irrompere sulla scena di concetti estranei alla cultura latino/mediterranea (il libero mercato inteso come dogma, la concorrenza intesa come deregolamentazione assoluta, l'abolizione del valore legale dei titoli di studio), nonché con i nefasti effetti della crisi economica di questi anni, vengono messi in dubbio alcuni principi etici che da generazioni rappresentano il riferimento fondamentale del vivere Civile.

La presentazione di un testo di preparazione all'Esame di Stato che riproponga le tematiche fondamentali delle professioni, che spieghi il significato degli Ordini professionali, le loro funzioni, i loro compiti e obiettivi potrebbe, oggi, apparire addirittura provocatorio.

Non è così.

Le *professioni*, intese in senso lato, sono attività che di loro natura – in un paese veramente civile - rivestono carattere di interesse pubblico, perché è necessario che i cittadini, nel momento in cui si rivolgono ad un professionista e si mettono nelle sue mani per chiedere un aiuto per ciò che riguarda le questioni più importanti della loro vita (la salute, la casa, la difesa in ambito giudiziario, e via dicendo), siano adeguatamente tutelati per ciò che concerne la competenza della persona alla quale si affidano e la correttezza di comportamento di quest'ultima.

Ecco perché, nella nostra e in altre nazioni dell'Unione Europea, per regolamentare l'esercizio delle professioni si è scelto il sistema "ordinistico", che consiste nel dare completa attuazione alla norma costituzionale che impone la verifica della competenza professionale con un Esame di Stato, e di creare degli organismi, gli Ordini, dotati della specifica funzione di conservare e aggiornare l'elenco dei professionisti autorizzati a svolgere i delicati compiti che ogni professione richiede (il cosiddetto *Albo*) e di verificare e sanzionare eventuali comportamenti scorretti dei propri iscritti.

Ecco perché gli Ordini, date le loro funzioni istituzionali, si configurano come una vera e propria magistratura in campo etico, articolata - come qualunque altro processo giudiziario - in tre gradi di giudizio (l'Ordine provinciale, il Consiglio Nazionale e la Corte di Cassazione).

Ecco perché, infine, non è neppure pensabile che le nuove normative, i nuovi principi e concetti derivanti da altri Paesi e altre realtà possano - in Italia - stravolgere, capovolgere o azzerare un sistema nato da un così avanzato grado di civiltà.

Oggi le esigenze sono tali per cui la verifica iniziale del superamento dell'Esame di Stato non appare più sufficiente per fornire quelle garanzie di conoscenza, esperienza, capacità, specializzazione, che la società richiede per le professioni. Sono già operative, ed altre sono in fase di studio, norme che ampliano e rendono più specifici i momenti di verifica, anche avvalendosi di procedure oggettive del tipo di quelle in uso nel campo della qualità.

Tutto ciò, peraltro, nulla toglie all'importanza dell'Esame di Stato, ma ne esalta invece il valore e il significato come momento fondamentale introduttivo con il quale un cittadino

diventa, a tutti gli effetti, un *professionista*: successivamente dovrà fare in modo di conservare questo titolo, dimostrando di essersi debitamente aggiornato e di essersi comportato secondo le regole etico/deontologiche proprie della professione.

L'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere oltre a richiedere la verifica della preparazione dei candidati nelle discipline tecnico-scientifiche di carattere generale e nella legislazione tecnica nel campo specifico corrispondente alla specializzazione prescelta, comporta anche la conoscenza delle norme fondamentali che regolano l'attività professionale, in tutte le forme in cui questa può essere esercitata, e cioè i principi fondamentali dell'ordinamento professionale, i problemi relativi all'esercizio della professione in forma libera o dipendente, il Codice Deontologico, le direttive in campo tariffario, i principi del sistema previdenziale autonomo della Cassa di Previdenza (Inarcassa).

Senza queste conoscenze non sarebbe possibile affrontare correttamente i complessi problemi che quotidianamente si incontrano nell'esercizio della professione, mentre è importante che anche i nuovi professionisti, di fronte a qualsiasi situazione, anche difficile, sappiano quali schemi comportamentali adottare.

Il presente manuale, proposto in una nuova edizione rispetto al passato, non ha certo la pretesa di esaurire le tematiche relative alla professione di ingegnere, ma si ripropone l'obiettivo di fornire quantomeno una impostazione di base delle norme che riguardano la professione di ingegnere e un quadro generale delle attività e funzioni dell'Ordine.

Da ultimo va sottolineato che in questi ultimi anni, a partire dal decreto-legge 13/08/2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148) fino al D.P.R. 07/08/2012, n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali"), sono state emesse importanti disposizioni legislative con le quali è stata di fatto avviata una riforma, tanto auspicata dagli Ordini già da molti anni, che pur con grandi limiti, è diventata legge e finalmente, al di là delle dovute critiche nel merito, è da considerare terminata la discussione sull'esistenza del sistema ordinistico che, in qualche modo, esce rafforzato nei suoi riconoscimenti e nelle sue funzioni istituzionali, aumentate con le nuove disposizioni.

La legge sancisce che l'esercizio della professione deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista e tale principio basilare evidenzia l'originalità della professione nel panorama lavorativo, differenziandola all'attività di impresa. Contemporaneamente la legge riconosce la legittimità e la necessità degli Ordini e della loro autonoma soggettività giuridica, mettendo finalmente un punto fermo su tutte le discussioni sollevate a vari livelli, spesso in modo pretestuoso.

Remo Giulio Vaudano

*Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Torino*

Torino, 03/06/2014

1) - LA PROFESSIONE DI INGEGNERE

1.1. LA DEFINIZIONE DI "PROFESSIONE"

Nel linguaggio comune, per professione si intende un'attività intellettuale o manuale esercitata a fine di lucro. In senso più stretto, professioni sono dette le attività intellettuali, le cosiddette "professioni liberali", mentre a quelle prevalentemente manuali spetta il nome di "arti e mestieri".

I criteri di distinzione tra l'accezione del termine di uso comune e un professionista che esercita la libera professione sono essenzialmente due:

- il lavoro del professionista è tecnico, basato sulla conoscenza sistematica o sulla dottrina acquisita solo tramite una lunga formazione;
- il professionista aderisce ad una serie di norme professionali.

Il criterio del "tecnico" non basta però per individuare uno status professionale, la cui rivendicazione dipende anche dal grado in cui i professionisti si adattano ad una serie di norme morali che identificano le professioni costituite. Tali norme prevedono non solo che il professionista fornisca una prestazione tecnicamente competente e di elevata qualità, ma anche che egli aderisca ad un ideale di servizio: la dedizione agli interessi dei clienti piuttosto che al profitto personale o commerciale.

Le norme relative al rapporto relazionale con i clienti impongono che il professionista sia impersonale e obiettivo, quindi che limiti la relazione al compito tecnico ed eviti implicazioni emotive, e che sia anche imparziale, cioè che non discrimini, che fornisca servizi uguali per tutti senza coinvolgimenti personali. Ciò nonostante, queste norme non delineano una netta distinzione fra occupazioni professionali e non professionali, dato che anche molte attività e aziende commerciali si basano su simili regole di lavoro.

Di conseguenza, il grado di professionalizzazione viene valutato non soltanto in termini di successo nella rivendicazione ad una competenza tecnica esclusiva, ma anche attraverso il grado di adesione all'ideale del servizio e alle sue norme di sostegno proprie del comportamento professionale.

Molti sociologi hanno approvato la definizione di professione come: "occupazione caratterizzata da competenze intellettuali e tecnicoscientifiche relativamente elevate, che hanno ricevuto il riconoscimento dello Stato e che applicano in modo differenziato sistemi di conoscenza formale, prodotti nelle Università, a problemi caratterizzati da un elevato grado di indeterminatezza nel contesto di mercati chiusi o almeno protetti". Questa definizione si adatta bene anche alle professioni riconosciute in Italia, per esercitare le quali è necessario essere

iscritti in appositi Albi tenuti dai rispettivi Ordini (per le attività per il cui esercizio occorra la laurea) e Collegi professionali (quando è sufficiente un diploma) e regolate dall'articolo 2229 e seguenti del Codice Civile (Delle professioni intellettuali).

1.2. LE PROFESSIONI NELLA STORIA

La storia delle professioni risale all'antichità classica, ma esse hanno assunto un particolare rilievo soprattutto nelle moderne società industriali. Il termine "professione" cominciò ad essere utilizzato nel XVI secolo. Il mondo antico, pur conoscendo le figure del medico, del giurista e del sacerdote, non possiede un termine corrispondente. Ciò è spiegabile con il fatto che è soltanto con il Medioevo che questo genere di occupazioni comincia ad essere esercitato da persone che hanno ricevuto una formazione scientifica, formale e prolungata. L'applicazione della scienza ai problemi quotidiani altrui sembra segnare la nascita delle professioni come gruppo speciale di occupazioni.

Prima dell'inizio del XIX secolo il riconoscimento di nuove professioni fu un processo estremamente lento, ma negli ultimi centocinquanta anni le professioni si sono moltiplicate velocemente. Per spiegare questa crescita bisogna considerare prima di tutto la rivoluzione meccanica e il progresso delle scienze che diede origine agli Ingegneri, ai chimici e ai fisici, e la conseguente rivoluzione sociale che comportò una domanda di specialisti intellettuali per far funzionare i nuovi e complicati macchinari.

Se si ripercorrono gli ultimi due secoli, durante i quali furono istituite le libere professioni in Italia, si possono distinguere quattro fasi:

- La prima coincide con le due leggi relative alle professioni di Avvocato (1874) e di Notaio (1875); queste leggi vengono emanate nel periodo in cui si gettano le fondamenta del nuovo Stato unitario.
- La seconda fase vede l'istituzione della professione di Ragioniere (1906), negli anni del grande sviluppo del capitalismo industriale italiano, e delle tre professioni sanitarie: i Medici, i Veterinari e i Farmacisti (1910).
- Negli anni Venti si assiste all'introduzione della terza generazione di professioni intellettuali, rese mature dagli sviluppi delle relative discipline e dall'azione professionalizzante delle rispettive associazioni e scuole professionali: Ingegneri, Architetti, Agronomi, Periti Agrari, Geometri, Chimici, Periti Industriali e Dottori Commercialisti.
- Nell'ultima generazione di libere professioni sono comprese le nuove professioni dell'area sanitaria (ostetriche, infermieri, tecnici di radiologia) e i giornalisti,

attraverso la legge istitutiva del 1963.

Il complesso occupazionale che noi chiamiamo professioni è organizzato intorno a quell'elemento del sistema culturale moderno chiamato comunemente discipline intellettuali. Quando questa relazione fra le discipline intellettuali e la società è stata istituzionalizzata, è venuta a concentrarsi nei due complessi delle istituzioni di ricerca e delle università.

1.2.1. Il ruolo svolto dall'università nel Medioevo

Il sistema universitario continentale, che si è venuto a creare all'incirca nel XVI secolo, era organizzato intorno alle quattro facoltà di teologia, filosofia, legge e medicina. In Inghilterra, ci furono per lungo tempo soltanto le due università di Oxford e di Cambridge, entrambe organizzate in college, che in genere erano non specializzati. Tale differenza ebbe un notevole peso sul fatto che in Inghilterra il centro di gravità dello sviluppo professionale, specialmente in legge e medicina, ma anche in scienze, si trovò ampiamente all'esterno dell'università, mentre nei paesi continentali il centro di tale sviluppo fu costituito dall'università.

Le università avevano la funzione molto importante di costruire una classe formalmente istruita. Non bisogna però dimenticare che nel periodo che è stato importante per il primo sviluppo delle professioni, solo una minoranza delle élites sociali e politiche europee furono realmente educate nell'università. Sia la cultura umanistica sia la scienza rimasero relativamente non professionalizzate, e fino all'importante espansione delle università tedesche nel diciannovesimo secolo furono coltivate largamente all'esterno della struttura universitaria.

Le università medioevali hanno svolto sia un'azione di formazione sia un'azione di concessione di abilitazioni. Obiettivo di queste ultime e delle associazioni era quello di riservare le funzioni alle persone qualificate. Da allora, si è sviluppata una tendenza da parte dello Stato ad accollarsi entrambe le azioni prima svolte dall'università. Ma la regolamentazione statale non ha allontanato le professioni dalle università, dato che è stato stabilito che la formazione debba avvenire al loro interno.

1.2.2. La gilda

Il precedente storico più immediato delle moderne professioni è stato giudicato, in particolare dai sociologi funzionalisti, la gilda, termine con il quale si definivano le associazioni medievali di mutua assistenza a carattere religioso ed economico assieme.

Storici e sociologi sono concordi nel collocare nel Medioevo la nascita delle prime corporazioni professionali o gilde, costituite come libere associazioni di medici, avvocati e speziali. La caratteristica comune di queste corporazioni era il controllo

dell'attività economica nelle seguenti dimensioni: l'associazione, il processo produttivo e il mercato.

Le corporazioni fornivano garanzie di trasparenza e meccanismi di risoluzione dei conflitti: infatti, il controllo sul processo produttivo generava standard di qualità superiore; inoltre, l'organo di autogoverno era incaricato di dirimere controversie fra appartenenti all'associazione e clienti. Le corporazioni hanno quindi svolto nel passato un'utile funzione di coordinamento delle attività economiche, affermandosi come istituzioni a tutela dell'interesse pubblico ed in quanto tali, meritevoli di un riconoscimento legale e di uno status sociale privilegiato.

La dimensione morale presente nelle gilde sembra costituire quasi l'antecedente naturale dell'ideale di servizio e dell'altruismo rivendicati dalle attuali professioni quali loro attributi costitutivi.

Esistono però notevoli differenze tra le gilde e le odierne professioni.

Nelle professioni, la qualificazione e la formazione dei nuovi iscritti non viene affidata ai membri più anziani, come avveniva nelle gilde, bensì alle università, che in genere sono pubbliche. In secondo luogo, mentre l'autoregolazione delle gilde era un'istituzione comunitaria e affondava le sue radici nel principio della solidarietà, quella tipica del professionalismo moderno è invece segnata, fin dalle sue origini, dall'intervento regolativo dello Stato.

1.3. LA LEGGE ISTITUTIVA DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI

In Italia la scelta operata fin dall'inizio del XX secolo è stata quella di dare una grande importanza ai valori etici e di costituire enti "istituzionali" - gli Ordini e i Collegi professionali - finalizzati alla verifica e al controllo dei comportamenti dei professionisti, con il potere di erogare sanzioni di carattere disciplinare. Una vera e propria "magistratura etica", facente capo al Ministero della Giustizia.

La Legge n. 1395 del 24 giugno 1923 istituì in ogni provincia un Ordine degli Ingegneri (inizialmente *Ordine degli Ingegneri e degli Architetti*) come ente con finalità di interesse pubblico al quale l'iscrizione era obbligatoria per poter esercitare la professione, e con compito specifico di magistratura professionale in campo etico. Tuttavia, malgrado il Regolamento venisse emanato con Regio Decreto n. 2537 del 1925, in realtà per tutto il ventennio fascista gli Ordini non vennero costituiti.

Nel 1927, le *"Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti di lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti"* modificarono parzialmente quanto previsto dalla legge istitutiva del 1923, definendo:

- la separazione dell'Albo degli Ingegneri dall'Albo degli Architetti;
- l'attribuzione delle funzioni di custodia degli Albi e sulla disciplina degli iscritti, anziché al Consiglio dell'Ordine democraticamente eletto, ad una Giunta a livello provinciale di 5-7 membri, nominati dal Ministro della Giustizia fra nominativi segnalati dalle competenti associazioni sindacali di categoria.

L'obbligo di iscrizione all'Albo professionale è stato sancito dalla Legge n. 897 del 25/04/1938, ma soltanto il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23/11/1944 ha dettato le norme per l'elezione dei Consigli degli Ordini e delle Commissioni Centrali (ora Consigli Nazionali).

Da allora gli Ordini degli Ingegneri hanno assunto la struttura che hanno attualmente, sempre facendo riferimento alla legge istitutiva del 1923 e al Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 *Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto*, tuttora in vigore malgrado siano trascorsi quasi 80 anni.

Di particolare importanza l'articolo 51 di tale regolamento, che fissa l'oggetto e i limiti della professione di ingegnere:

“Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”.

Come si può notare, si tratta di una definizione molto ampia, e quindi risulta difficile trovare una qualche attività riguardante il campo d'azione dell'ingegnere che non sia o non si possa far rientrare nella definizione dell'articolo 51.

1.4. LE RECENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

In questi ultimi anni, a partire dal decreto-legge 13/08/2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148), sono state emesse importanti disposizioni legislative con le quali è stata di fatto avviata la riforma degli ordinamenti professionali.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (avente per oggetto: *“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148”*) ha introdotto nuovi compiti istituzionali per gli Ordini e nuovi obblighi per gli Iscritti, in particolare:

- l'istituzione dell'Albo unico nazionale degli Iscritti agli Ordini;
- l'ammissibilità della pubblicità informativa avente ad oggetto le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale;
- l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale;
- l'obbligo per chi svolge la professione di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, mediante il sistema dei crediti formativi professionali (CFP), soggetto a controllo da parte dell'Ordine;
- la formazione di Consigli di Disciplina Territoriali, diversi dai Consigli degli Ordini, cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all'albo.

1.5. GLI INGEGNERI IN ITALIA E GLI INGEGNERI IN EUROPA: DUE REALTÀ A CONFRONTO

L'area del professionismo tecnico-ingegneristico nel nostro paese non si caratterizza ancora come un sistema organico e articolato sul piano delle competenze professionali; infatti il sistema professionale è ancora fondato sulla polarizzazione dei titoli di Ingegneri e di perito industriale.

Nel resto d'Europa il profilo professionale unico di ingegnere in pratica non esiste: l'area tecnico-ingegneristica è fortemente razionalizzata negli impieghi e nella distribuzione dei compiti, dando vita alla presenza di più figure professionali con livelli di competenza e di contenuti specialistici dell'attività molto diversi tra loro.

L'organizzazione del sistema educativo italiano non appare ancora completamente adeguata allo standard europeo: manca una compiuta finalizzazione dei percorsi formativi e professionali che sia in grado di segmentare l'offerta formativa nell'area tecnica, favorendo la differenziazione dei livelli di competenza professionale, soprattutto attraverso la formazione di profili professionali intermedi. Nel resto d'Europa si registra una flessibilità maggiore, con cicli brevi di formazione che non escludono la possibilità di proseguire verso livelli di qualificazione più elevati.

Per quanto riguarda la condizione di lavoro più diffusa, prevale all'interno delle diverse realtà nazionali europee l'attività dipendente. Circa l'85% degli Ingegneri svolge la professione nelle imprese e nella pubblica amministrazione sotto forma di lavoro subordinato; la propensione all'esercizio della libera professione è piuttosto scarsa.

In Italia gli Ingegneri sono circa 500.000 di cui soltanto 230.000 circa iscritti

agli Ordini; di questi circa 90.000 possiedono una partita IVA, sinonimo di libera professione, ma soltanto i 2/3 possono essere considerati liberi professionisti a tempo pieno mentre i restanti sono dipendenti (di aziende private, docenti di scuola media, ecc.) che esercitano a tempo parziale. Quindi si evidenzia come in Italia l'attività professionale si configura di fatto come una opportunità, una "finestra" che molti laureati vogliono "tenere aperta" ed utilizzare di tanto in tanto durante tutta l'attività lavorativa che resta però di natura prevalentemente e nettamente dipendente. Ciò però comporta situazioni quasi paradossali dove alcuni Ordini hanno un numero di Iscritti elevatissimo e superiore a qualsiasi logica effettiva di mercato.

Ad eccezione dell'Europa mediterranea (Italia, Grecia, Spagna e Portogallo), dove l'esercizio della professione è protetto per legge, regolamentato da una normativa nazionale che delimita gli ambiti di competenza e ne definisce i livelli di responsabilità, non esiste negli altri paesi europei un sistema di riconoscimento ufficiale dell'attività professionale.

Alla completa liberalizzazione della pratica professionale si accompagna anche l'assenza di sedi istituzionali ufficiali per la certificazione professionale del titolo accademico, che al contrario sono presenti in Italia con l'Ordine professionale e in Spagna, rappresentati da Collegi professionali. Negli altri paesi, i sistemi di rappresentanza della categoria hanno invece un carattere prevalentemente associazionistico, e l'iscrizione è del tutto facoltativa, anche se in alcuni paesi come la Francia diventa un requisito necessario nel caso dell'esercizio della libera professione.

1.5.1. La situazione francese

In Francia, sebbene formalmente esista un'unica tipologia di ingegnere, a cui si affianca la figura del tecnico qualificato di livello inferiore, il quadro delle competenze professionali è molto variegato; infatti, ad un unico titolo professionale corrispondono più indirizzi di insegnamento.

Il sistema scolastico è articolato in una pluralità di scuole superiori e di strutture universitarie, per cui al variare del percorso di studi seguito e della scuola frequentata, corrisponde un titolo diverso di ingegnere, ma che rimane del tutto equivalente sul piano formale e legale.

1.5.2. La situazione tedesca

In Germania, il campo delle competenze ingegneristiche è caratterizzato dalla compresenza di due profili professionali, ottenuti seguendo due indirizzi formativi diversi: l'ingegnere universitario diplomato, per il quale occorrono 5 anni di studio, e l'ingegnere diplomato, a cui servono 4 anni di studio.

La differenza tra le due figure è di tipo specialistico: alla prima viene impartita

una preparazione prevalentemente teorica, orientata alla ricerca e all'innovazione; la figura di ingegnere diplomato si basa maggiormente su contenuti professionali di tipo concreto e applicativo.

1.5.3. La situazione inglese

Nel Regno Unito coesistono tre diversi profili professionali che coprono l'intero campo delle competenze. I percorsi di studi previsti danno origine a tre titoli professionali: gli Ingegneri laureati; gli "incorporated engineers" in possesso di un diploma post-secondario rilasciato dai politecnici e che rappresentano una figura professionale intermedia, di tipo più tecnico; gli "engineering technicians", cioè i tecnici in senso stretto, che hanno conseguito un titolo di studio post-secondario in Ingegneria. I primi svolgono mansioni ad alto livello intellettuale, che possono espandersi in diversi settori ingegneristici; i secondi svolgono un lavoro di tipo più tecnico, mentre gli ultimi si occupano dell'applicazione di tecniche acquisite e di procedure centrate su problemi pratici.

1.6. LA COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI

Comunemente si parla dell'Ordine degli Ingegneri come se esso fosse unico per tutto il territorio nazionale. Ciò è vero per alcune professioni, come ad esempio quella dei Biologi o, fino a poco tempo fa, quella dei Geologi.

La situazione per la professione di Ingegnere è diversa. In ogni Provincia italiana esiste un Ordine degli Ingegneri, che pur essendo governato dalle medesime leggi di tutti gli altri, è autonomo e, allo stato attuale della legislazione, non deve rispondere ad altri che all'Autorità Giudiziaria da cui è controllato.

Il territorio della Provincia costituisce la circoscrizione territoriale nella quale l'Ordine ha competenza. Per potersi iscrivere in un Ordine Provinciale di Ingegneri, bisogna dimostrare di possedere la residenza anagrafica oppure la sede della propria attività professionale nel territorio della Provincia che è circoscrizione dell'Ordine.

1.7. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI E LA SUA ELEZIONE

L'organismo che rappresenta tutti gli Ordini provinciali degli Ingegneri a livello nazionale è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale ha sede a Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Esso è costituito da 15 membri che rimangono in carica cinque anni. Essere membri del Consiglio Nazionale implica l'incompatibilità con una carica all'interno di un Consiglio Provinciale.

Le elezioni del Consiglio Nazionale si svolgono nel seguente modo: i Consigli Provinciali degli Ordini, in un'apposita seduta, deliberano i quindici nominativi che intendono eleggere scelti tra coloro che si sono candidati per ciascuna sezione dell'Albo. Il numero di voti a disposizione di ogni Consiglio Provinciale è in funzione del numero degli iscritti al rispettivo Ordine, secondo un meccanismo che determina un peso relativamente maggiore agli Ordini meno numerosi.

1.8. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Tra le varie funzioni attribuite per legge al C.N.I., quella più importante è quella di Magistratura d'Appello contro tutte le decisioni pronunciate dai Consigli degli Ordini in sede giurisdizionale.

È importante ricordare che contro le decisioni del Consiglio Nazionale è sempre possibile il ricorso presentato alla Corte di Cassazione.

Un ulteriore compito riconosciuto al C.N.I. per legge è quello di esprimere dei pareri sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione d'ingegnere e sulla loro interpretazione, quando richiesto dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Sono poi previste delle funzioni di rappresentanza che non sono però riconosciute per legge. Il Consiglio Nazionale, infatti, svolge attività di rappresentanza e di portavoce della categoria, cercando anche di coordinare le diverse azioni dei Consigli Provinciali allo scopo di portare avanti attività non troppo discordanti le une dalle altre.

1.9. LA NATURA GIURIDICA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Analizzandoli dal punto di vista giuridico, gli Ordini e i Collegi professionali costituiscono, nell'ordinamento italiano, enti di diritto pubblico. Questo termine indica che entrambi perseguono finalità pubbliche, sono istituiti per legge ed il loro funzionamento è governato da leggi.

Questa natura giuridica viene ad esistere quando l'esercizio di una determinata professione viene ad assumere un interesse sociale, cioè pubblico.

1.10. LA DIPENDENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LA MAGISTRATURA PROFESSIONALE

Gli Ordini e i Collegi professionali si trovano sotto l'alta sorveglianza del Ministero della Giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e dei Procuratori della Repubblica.

Gli Ordini professionali, compreso anche quello degli Ingegneri, per il fatto di avere un potere disciplinare sui loro iscritti, hanno il carattere di "Magistratura Professionale".

Il Ministero della Giustizia realizza quella vigilanza dello Stato - prevista dall'articolo 2229 del Codice Civile - sugli Ordini e i Collegi, che, configurati come enti pubblici, organizzano le professioni, curano la tenuta degli Albi ed esercitano il potere disciplinare, esprimendo il riconoscimento del valore sociale della professione. C'è un interesse pubblico allo svolgimento corretto delle professioni e di questo interesse sono garanti il Ministero della Giustizia e le Procure generali e le Procure della Repubblica, che hanno iniziativa disciplinare nei riguardi degli iscritti agli Albi. Il Pm, ad esempio, può chiedere ai Consigli degli Ordini e dei Collegi di avviare un procedimento disciplinare nei riguardi degli iscritti.

Oggi la vigilanza del Ministero della Giustizia significa che il Guardasigilli può sciogliere un Consiglio di un Ordine, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

1.11. I COMPITI E LE FUNZIONI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

La funzione fondamentale di un Ordine professionale consiste nel garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività delicate nel campo della tecnica, della salute, della legge.

Per schematizzare, i compiti istituzionali che un Ordine deve svolgere, sono:

- procedere alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo;
- stabilire il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento; amministrare i proventi e provvedere alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- dare, a richiesta, pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- vigilare alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro

dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione.

Tra le varie funzioni caratterizzanti gli Ordini professionali, una è di rilevanza esterna e non è esplicitamente prevista dagli atti costitutivi: si tratta della capacità di un Ordine di rappresentare la professione che lo costituisce, in particolare le funzioni di promozione e di valorizzazione che implicano non pubblicità, ma informazione e trasparenza.

La funzione più rilevante degli Ordini, tuttavia, quella che maggiormente può giustificare la loro entificazione pubblica, è quella relativa alla disciplina professionale.

Gli Ordini professionali non si limitano a dettare le regole deontologiche, ma rientra fra i compiti ad essi assegnati anche quello di vigilare affinché le regole vengano rispettate e, a tal fine, è conferito loro il potere disciplinare.

Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti ad effettuare una propria autonoma valutazione dell'illecito, allo scopo di emettere sanzioni disciplinari.

I Consigli provinciali, essendo investiti anche del compito di reprimere gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione, si attivano nella loro peculiare funzione disciplinare ogni volta che un loro iscritto compia consapevolmente e volontariamente atti lesivi dell'etica professionale e in contrasto con i valori del decoro e del prestigio che le norme di deontologia si propongono di salvaguardare.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (avente per oggetto: "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148") ha introdotto nuovi compiti istituzionali per gli Ordini e nuovi obblighi per gli Iscritti, in particolare:

- . l'istituzione dell'Albo unico nazionale degli Iscritti agli Ordini;
- . l'ammissibilità della pubblicità informativa avente ad oggetto le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale;
- . l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale;
- . l'obbligo per chi svolge la professione di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, mediante il sistema dei crediti formativi professionali (CFP), soggetto a controllo da parte dell'Ordine;

1.12. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”) i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all'albo sono affidati ai Consigli di Disciplina Territoriali; sussiste incompatibilità tra la carica di Consigliere dell'Ordine e la carica di Consigliere del corrispondente Consiglio di Disciplina territoriale.

I Consigli di Disciplina sono pertanto competenti nel processo disciplinare di primo grado ed i provvedimenti da loro emessi hanno natura amministrativa.

Il procedimento disciplinare si articola in diverse fasi. Nella prima, il Consiglio di Disciplina, organizzato in singoli Collegi formati da 3 componenti, avvia e compie l'istruttoria, raccogliendo e verificando le mancanze e le irregolarità delle quali il professionista è accusato, ascoltando anche il professionista medesimo. In base a questo primo momento istruttorio, il Consiglio deciderà se il caso possa essere archiviato, oppure se sia necessario instaurare il giudizio disciplinare.

Se quest'ultima tesi prevale, tramite ufficiale giudiziario viene notificato al professionista l'Ordine di comparire innanzi al Consiglio di Disciplina per un'audizione.

Dopo che il soggetto incolpato ha avuto modo di esporre le proprie ragioni, il Consiglio di Disciplina provvede a deliberare e, qualora venga accertata la colpevolezza del professionista, può infliggere varie pene disciplinari, più precisamente:

- l'avvertimento, il quale consiste nel dimostrare per iscritto al professionista le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi;
- la censura, con la quale si deplora formalmente il soggetto per il suo comportamento scorretto;
- la sospensione dell'esercizio professionale, pena applicabile solo per periodi fino a sei mesi;
- la radiazione o cancellazione dall'Albo, che viene applicata nelle ipotesi di massima gravità.

La cancellazione dall'Albo può essere disposta anche indipendentemente da un giudizio disciplinare, quando ne sia fatta domanda dal professionista o questi si dimetta, oppure quando il professionista stesso perda la cittadinanza o il godimento dei diritti civili, oppure ancora nell'ipotesi di trasferimento ad altro Albo. La cancellazione può avvenire anche per sopravvenuta incompatibilità.

Sia la censura, che la sospensione, che la cancellazione dall'Albo per motivi disciplinari vengono notificate al professionista per mezzo di un ufficiale giudiziario.

Se un professionista viene condannato alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio di Disciplina può stabilire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione, che è automatica quando sia stato rilasciato un mandato di cattura.

Contro le decisioni degli Ordini Provinciali è sempre possibile presentare ricorso ai Consigli Nazionali. Contro le decisioni dei Consigli Nazionali è possibile presentare ricorso alla Corte di Cassazione nei casi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Nei giudizi disciplinari, l'individuazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono perciò insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, poiché si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne alla categoria.

1.13. L'ALBO PROFESSIONALE

L'Albo professionale è un documento nel quale sono contenuti in Ordine alfabetico le generalità - nome, cognome, data e luogo di nascita - dei professionisti che hanno ottenuto l'iscrizione, nonché altre indicazioni personali, come la data di iscrizione, il domicilio, la residenza, l'eventuale specializzazione.

Questo documento è messo a disposizione del pubblico gratuitamente affinché gli interessati possano prendere conoscenza dei dati contenuti. Gli Albi sono documenti pubblici, di natura pubblicistica, perché costituiscono uno strumento tecnico indispensabile per il funzionamento delle libere professioni, hanno carattere amministrativo e sono destinati a dare certezza giuridica a coloro che li consultano allo scopo di avvalersi dell'opera professionale di uno o più iscritti.

Inoltre, essi consentono il controllo e la vigilanza che sui singoli iscritti viene esercitata dagli enti professionali e dalle pubbliche autorità.

L'Albo è tenuto dall'ente professionale di diritto pubblico competente, il quale provvede a tale compito a mezzo di apposito funzionario o ufficio. Normalmente, gli Albi sono a numero aperto, consentendo l'iscrizione a tutti coloro che abbiano i requisiti necessari, superando un Esame di Stato che non prevede limitazioni circa la quantità di coloro che possono superarlo. Una eccezione sono i notai, per i quali è previsto il numero chiuso.

1.14. I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

Il professionista deve rispettare alcuni requisiti, richiesti dalle leggi

professionali, per ottenere l'iscrizione nell'Albo.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso del Certificato di Laurea in Ingegneria;
- possesso del Certificato che attesti il superamento dell'Esame di Stato;
- possesso del Certificato generale del Casellario Giudiziale che attesti che l'ingegnere non abbia riportato condanne penali e che non abbia procedimenti penali in corso;
- dichiarazione che attesti di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all'Albo degli Ingegneri di altra Provincia.

La Costituzione prescrive un Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Per esercizio professionale si intende l'esercizio di una professione intellettuale svolta in modo autonomo. Per poterla esercitare è obbligatorio essere iscritti all'Albo corrispondente.

Si può quindi affermare che il superamento dell'Esame di Stato è condizione necessaria per poter esercitare la professione di ingegnere in forma autonoma, nei campi definiti dall'articolo 51 del Regolamento professionale e dalle altre leggi che stabiliscono o limitano la competenza professionale degli Ingegneri.

1.15. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COME ATTESTAZIONE DI SERIETÀ E MORALITÀ PROFESSIONALE

Bisogna ricordare che l'iscrizione all'Albo sottintende un comportamento di serietà e moralità professionale.

La legge 897/38, all'articolo 2, stabilisce infatti: *"coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli Albi professionali e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari"*.

1.16. OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PER ESERCITARE LA PROFESSIONE

Il Codice Civile, nell'articolo 2229, al I comma, stabilisce che: *"La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli Albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente"*.

Per le professioni tecniche vale tuttora la legge 25/04/1938 n. 897 che, all'articolo 1, stabilisce: *"Gli Ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e periti industriali, non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi professionali delle rispettive categorie ai termini delle disposizioni vigenti"*.

Dall'articolo 2229 del Codice Civile e dall'articolo appena citato si deduce che per esercitare in forma autonoma la professione di ingegnere è necessaria l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri.

1.17. L'ESAME DI STATO

La Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore il 1 Gennaio 1948. All'articolo 33, V comma, essa sancisce che: *"è prescritto un Esame di Stato [...] per l'abilitazione all'esercizio professionale"*.

Il dettato costituzionale fu però realizzato soltanto con la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 *Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni*, e con il Regolamento della legge approvato con il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successivamente modificato da vari Decreti Ministeriali.

L'Esame di Stato è regolato dalla legge 1378/56 e dal Regolamento D.M. 9/9/1957 e successive modificazioni. L'art. 3 stabilisce che gli esami hanno *carattere specificamente professionale*. Il medesimo articolo specifica che i programmi degli esami saranno determinati dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il parere degli Ordini Professionali Nazionali.

L'articolo 11 del regolamento stabilisce che: *"Gli esami hanno carattere specificamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni. Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare in concreto la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali"*.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è stato modificato in parte l'ordinamento relativo all'esercizio di alcune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti e i criteri di formazione per 13 attività professionali, tra cui anche la professione di ingegnere, con l'introduzione della laurea triennale più la laurea specialistica.

Con l'anno accademico 2001-2002 ha debuttato, infatti, la formula del "3+2", istituita dal decreto ministeriale 509/99 sull'autonomia didattica degli atenei. Gli studenti, matricole e non, possono scegliere il loro percorso formativo tra varie classi

di laurea, a loro volta suddivise in numerosissimi corsi. La riforma istituisce due livelli di laurea: la prima ha durata triennale e richiede il raggiungimento di un certo numero di crediti. Il conseguimento di questo titolo permette sia l'immissione nel mondo del lavoro sia l'accesso a un master di primo livello o a una laurea di secondo livello, che ha durata biennale e prevede il traguardo di ulteriori crediti. La laurea specialistica è un titolo che immette lo studente direttamente nel mondo del lavoro e gli apre l'accesso a un master di secondo livello o al dottorato di ricerca.

Il decreto 328/01 ha introdotto importanti cambiamenti negli Ordini professionali. In primo luogo, negli Albi professionali sono state istituite due sezioni: la sezione A, cui si accede con il titolo di laurea specialistica, e la sezione B, cui si accede con il titolo di studio triennale (*articolo 2 Istituzione di sezioni negli Albi professionali*). Questa divisione degli Albi in due sezioni nasce dalla necessità di adeguare le professioni regolamentate ai nuovi titoli di studio universitari. L'Accademia della Crusca, interrogata sul nome da assegnare ai laureati della sezione B, ha scelto l'aggettivo "junior", il quale viene quindi ad aggiungersi alla qualifica professionale di architetto o di ingegnere, per rimarcare la differente preparazione rispetto ai laureati specialisti abilitati.

L'articolo 5, dal titolo *Esami di Stato*, stabilisce le nuove regole in materia di Esame di Stato. Al comma I viene stabilito che *"Coloro che hanno titolo per accedere all'Esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'Esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio"*.

L'articolo 45, dal titolo *Sezioni e titoli professionali*, stabilisce che ciascuna sezione, quindi sia quella A che quella B, è ripartita nei seguenti settori: Civile e ambientale, industriale, dell'informazione. Agli iscritti nella sezione A spetterà il titolo di ingegnere Civile e ambientale, ingegnere industriale, oppure ingegnere dell'informazione. Agli iscritti nella sezione B spetterà il titolo di ingegnere Civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, oppure ingegnere dell'informazione junior.

L'articolo 46, dal titolo *Attività professionali*, elenca l'oggetto dell'attività professionale degli Ingegneri, distinguendo per gli iscritti alla sezione A *"l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi"*, mentre per gli iscritti alla sezione B l'oggetto dell'attività professionale comprende l'uso di *"metodologie standardizzate"* e di *"sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva"*.

1.18. COME NASCE L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

In data 14 aprile 1894 presso la Società degli Ingegneri e degli Architetti in

Torino veniva costituito "l'Ordine degli Ingegneri ed Architetti in Torino", con uno Statuto di 7 articoli, ed un regolamento; di conseguenza, veniva costituito l'Albo di Ingegneri e Architetti aventi sede nella giurisdizione del Tribunale di Torino.

Il Consiglio dell'Ordine era composto di sette membri, di cui sei eletti annualmente dagli iscritti, mentre il settimo doveva essere un rappresentante della Società Ingegneri ed Architetti.

Si trattava quindi di un ente subalterno ad un'associazione di categoria, che peraltro aveva sostanzialmente gli stessi compiti demandati agli Ordini attualmente.

Nell'Albo, a differenza di quanto avviene oggi, gli Ingegneri e gli architetti erano classificati per "categorie speciali", secondo una classificazione non assoluta, ma variabile "a seconda delle circostanze e dello sviluppo delle industrie"; ogni iscritto poteva indicare fino a due specialità in cui intendeva essere segnalato.

Soltanto dopo l'emanazione del Decreto Luogotenenziale del 1944 è stato possibile eleggere i Consigli degli Ordini degli Ingegneri.

La prima elezione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Torino è avvenuta nel 1946 e da allora l'Ordine ha sempre svolto regolarmente le sue funzioni.

* * *

2) - L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE TRA DEONTOLOGIA, ETICA E LEGGE

2.1. Introduzione

Il termine "etica" deriva dal greco, « $\tau\acute{o}$ $\alpha\epsilon\kappa\omicron\upsilon$ », consuetudine, uso abitudine, costume, istituzione, carattere, modo di parlare o di agire (« $\tau\acute{o}$ $\mu\upsilon\kappa\omicron\upsilon$ » abituale, consueto, di abitudine - « $\tau\acute{o}$ $\mu\upsilon\kappa\omicron\upsilon$ », le cose abituali, consuete, di abitudine) e, nella accezione comune, indica quella branca della filosofia che ha come oggetto i problemi e i valori comunque riferiti o connessi al volere e all'azione dell'uomo. In latino "ethica" significa "filosofia morale" e l'aggettivo "ethicus" assume il significato, come ai nostri giorni, di "etico" o "morale"; Cicerone traduce "etico" con "moralis" e negli scritti di Seneca appare la "philosophia moralis" (da "mos, moris" = costume).

Iniziata in Grecia coi poeti Esiodo, Senofane e altri, la riflessione morale ha determinato e formulato con precisione sempre crescente l'idea della giustizia, del diritto e della rettitudine. La "vera" scienza filosofica della morale ha il suo fondatore in Socrate che avvia l'indagine intorno all'essenza del bene e al concetto di virtù, considerata come mezzo sicuro per raggiungere la felicità. Elaborando un concetto ampiamente acquisito da tutte le dottrine antiche e sviluppato da numerosi filosofi quali Platone, Aristotele e gli Stoici, la felicità è intesa non come somma di piaceri, onori e ricchezze, ma come realizzazione di ciò che è più caratteristicamente umano, e cioè l'ideale di una vita secondo ragione, basata sull'armonia, l'equilibrio, la scienza.

L'etica aristotelica, derivata da un confronto molto puntuale con il costume, le tradizioni esistenti, le istituzioni politiche, identifica il fine delle azioni umane con il "bene", "*...come le arti, così le virtù si conquistano principalmente attraverso l'azione; infatti, ciò che si deve imparare a fare lo impariamo facendolo, così come si diventa costruttori di case a forza di costruirle, e citaredi a forza di suonar la cetra. Analogamente diventiamo giusti a forza di compiere azioni giuste, temperanti compiendo azioni temperanti, forti compiendo azioni forti*". La morale aristotelica, riscoperta dai filosofi scolastici medioevali, ha predominato quasi senza contrasti fino alla fine del Medioevo, spesso posta in discussione dall'"etica cristiana", che concentra il problema etico sulle condizioni soggettive dell'azione morale (la retta intenzione piuttosto che gli effetti dell'atto) e pone il problema morale in relazione con la storia biblica della creazione, il peccato, la redenzione.

La filosofia moderna e contemporanea si sono poi sviluppate con un modo rinnovato di vedere l'individuo, la cui condotta morale è sottoposta ad un'analisi che ne mostra i moventi nascosti, gettando una luce problematica sulla sua libertà. Con una attenta analisi del rapporto fra legge positiva e legge morale, ossia fra "società" e

“natura” - intesa come impulso di autoconservazione e di potere sulle cose, o come puro meccanicismo (l'uomo visto come insieme di meccanismi rigorosamente legati da nessi causali), la libertà diviene il supporto del discorso etico.

Con l'evolversi delle dottrine filosofiche l'etica viene legata all'economia, e l'equilibrio tra natura e società è identificato con lo sviluppo della ricchezza sociale e del benessere di tutti; rimane il concetto generale di contrapposizione fra natura e società, fra leggi naturali e leggi positive istituite dallo stato. Tra il XIX e il XX secolo si passa dal rapporto fra natura e società a quello fra etica e storia; Hegel, Marx e Engels intendono infatti l'etica non come una questione relativa all'individuo come tale, ma come dottrina di beni storici: la sostanza dell'etica viene identificata con l'intreccio dei rapporti, essenzialmente economici, che costituiscono la “società Civile”.

Il progressivo definirsi del concetto di *ideologia*, intesa come demistificazione della morale, traduce i sistemi di valori che individui e gruppi assumono come principi direttivi delle loro scelte in espressione di interessi, di rapporti di potere, privi di una validità assoluta. “Buono e cattivo”, “giusto e ingiusto” sono intesi come rapporti di forza, e l'individuo non è visto come centro ultimo delle scelte e delle responsabilità, ma come campo di lotte tra impulsi opposti, il cui comportamento è sempre e soltanto il risultato di equilibri provvisori raggiunti da tali impulsi.

2.2. L'ETICA E LA PROFESSIONE

L'*etica professionale* attribuisce al termine *etica* il suo significato originale di indagine speculativa intorno al comportamento pratico dell'uomo di fronte ai due concetti di bene e di male, assumendo come oggetto della disciplina la determinazione della condotta umana e la ricerca dei mezzi atti a concretizzarla, ossia la determinazione delle leggi che devono regolare l'attività umana con riferimento al costume e alla vita sociale e Civile. Per i professionisti la normativa è predisposta nei diversi codici *deontologici* (il termine "deontologico" deriva dal greco: «*tò dšon*», il dovere, «*tš dšonta*», i doveri e da «*lògoj*», discorso, e quindi “Codice dei doveri”).

Nel costante confronto della società contemporanea con la scienza e la tecnica, riconoscere una “cultura etica” significa porre dei limiti alle ricerche scientifiche e tecniche in relazione alle esigenze etiche e stabilire limiti fra scienza pura e scienza applicata, tra tecnica e tutele etiche. La scienza si propone essenzialmente la conoscenza della natura e la tecnica si occupa dell'*intervento* sulla natura, implicando precise responsabilità sulle quali si deve riflettere.

Il concetto di responsabilità collegata all'attività tecnica impone un approfondimento della conoscenza dei principi scientifici e dei fondamenti teorici di

ciò che si applica al fine di prevedere esiti ed effetti dell'applicazione stessa. È indispensabile che la tecnica non sia considerata soltanto per l'aspetto esteriore e il valore utilitario dei suoi ritrovati, ma per la sua incidenza sociale e culturale, tenendo conto che lo sviluppo tecnico-scientifico modifica i costumi, modifica la realtà, crea nuovi rapporti relazionali e nuovi impegni di tipo etico.

L'atto "tecnico", quindi, non può non essere un atto "etico": l'opera del singolo professionista deve essere vista non applicata immediatamente alle necessità dello stesso, ma inserita nel servizio dell'intera umanità, guardando al vantaggio collettivo prima che al guadagno individuale. La professione di ingegnere, con il continuo susseguirsi di "atti tecnici", impone quindi importanti scelte di natura etica.

2.3. LA SCELTA ETICA "ORDINISTICA"

In Italia la scelta operata fin dall'inizio del XX secolo è stata quella di dare una grande importanza ai valori etici e di costituire enti "istituzionali" - gli Ordini e i Collegi professionali - finalizzati alla verifica e al controllo dei comportamenti dei professionisti, con il potere di erogare sanzioni di carattere disciplinare. Una vera e propria "magistratura etica", facente capo al Ministero della Giustizia.

La Legge n. 1395 del 24 giugno 1923 istituì in ogni provincia un Ordine degli Ingegneri (inizialmente *Ordine degli Ingegneri e degli Architetti*) come ente con finalità di interesse pubblico al quale l'iscrizione era obbligatoria per poter esercitare la professione, e con compito specifico di magistratura professionale in campo etico. Tuttavia, malgrado il Regolamento venisse emanato con Regio Decreto n. 2537 del 1925, in realtà per tutto il ventennio fascista gli Ordini non vennero costituiti.

Nel 1927 le *norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e architetto con la legge sui rapporti di lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti* modificarono parzialmente quanto previsto dalla legge istitutiva del 1923, definendo:

- la separazione dell'Albo degli Ingegneri dall'Albo degli Architetti;
- l'attribuzione delle funzioni di custodia degli Albi e sulla disciplina degli iscritti, anziché al Consiglio dell'Ordine democraticamente eletto, ad una Giunta a livello provinciale di 5-7 membri, nominati dal Ministro della Giustizia fra nominativi segnalati dalle competenti associazioni sindacali di categoria.

Gli scopi e funzioni degli Ordini, stabiliti dalla Legge del 1923, sono:

- formazione e revisione annuale dell'Albo;
- emanazione di pareri su controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese per gli iscritti;
- vigilanza alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro

dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione, secondo un Codice etico definito da norme deontologiche precise.

L'obbligo di iscrizione all'Albo professionale è stato sancito dalla Legge n. 897 del 25/04/1938, ma soltanto il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23/11/1944 ha dettato le norme per l'elezione dei Consigli degli Ordini e delle Commissioni Centrali (ora Consigli Nazionali).

Da allora gli Ordini degli Ingegneri hanno assunto la struttura che hanno attualmente; per quanto concerne l'etica professionale, agli Ordini è stato affidato il compito istituzionale di *«reprimere gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione»*.

2.4. PRINCIPI GENERALI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Non è sicuramente agevole la formale codificazione di norme di deontologia in un corpo normativo o regolamentare articolato che, a partire da alcuni principi di ordine generale, individui nel dettaglio singole fattispecie di comportamenti censurabili o meno, in applicazione dei suddetti principi generali.

Sia le diverse Categorie professionali nel loro insieme sia ciascuna di esse singolarmente considerata non possono infatti esprimere un codice normativo deontologico che non sia suscettibile - in sede di sua applicazione - di un naturale, spontaneo e costante adattamento in rapporto all'altrettanto continuo fenomeno di evoluzione del costume sociale, ad una trasformazione dinamica di ruoli e situazioni, a circostanze suscettibili di valutazione discrezionale, ad apprezzamenti di carattere soggettivo e contingente.

Se nella storia e nell'esperienza professionale di alcune Categorie la codificazione deontologica «fissa» potrebbe ancora ritenersi praticabile e attuale (vedi forse, ad esempio, l'esercizio della professione di medico in correlazione con i precetti del giuramento di Ippocrate), nel campo dell'esercizio della professione di Ingegnere tale ipotesi appare obiettivamente difficile da tradursi in pratica, fermi restando, ovviamente, i cardini fondamentali di impegno etico (doveri di correttezza, disinteresse, riservatezza, ecc.).

Appare quindi ragionevole ritenere che il concetto di deontologia professionale sia sicuramente riferibile ad un insieme di soli principi di base e che si possa parlare di normativa deontologica in riferimento al complesso integrato di tali principi, mentre non si possa invece ammettere la codificazione formale di ipotesi o circostanze concrete per configurare una serie di casistiche da cui derivi l'automatica

applicazione di tali principi; in tal senso si possono individuare in modo non esaustivo vari comportamenti illeciti degli iscritti esclusivamente sulla base dei provvedimenti adottati dai Consigli Provinciali degli Ordini in sede amministrativa e pronunciate dal Consiglio Nazionale in sede giurisdizionale.

La formazione culturale dell'Ingegnere indubbiamente induce al gradimento di regole ben definite e chiare, quali formule di applicazione di principi d'ordine generale ed è quindi comprensibile che, all'interno della nostra Categoria, si affermi e si traduca in concreto la vocazione di definire codici formali e ben precisi che regolino il comportamento per i singoli.

Quando in precedenza si è affermato che i principi o le regole di deontologia possono essere considerate "norme interne", si è implicitamente riconosciuto che la loro stessa natura e ragion d'essere, nonché la loro efficacia, deriva essenzialmente o da consuetudini correnti all'interno della Categoria o da una sorta di "tacito patto o accordo" intercorso tra la Categoria stessa e la collettività che, nei suoi confronti, si pone come naturale interlocutore. Poiché tale Categoria di professionisti esiste in quanto opera all'interno di un sistema sociale disciplinato da norme e regolamenti ad efficacia vincolante nei confronti di tutta la collettività, almeno una parte di tali norme e regolamenti finisce con l'accentuare i vincoli di disciplina deontologica alla cui osservanza è tenuto il professionista in quanto egli, oltre che cittadino, è componente ed esponente della Categoria di appartenenza.

Soltanto alcune delle norme di diritto comune impongono al professionista in generale, e all'Ingegnere in particolare, una più rigorosa osservanza di precetti formali, in quanto la loro violazione si traduce anche in violazione di principi deontologici aggravando la responsabilità individuale, mentre molta parte della normativa comune non assume rilevanza alcuna in chiave di apprezzamento "etico" in quanto l'interesse tutelato dal tale tipo di norma non manifesta contenuti di coincidenza o di influenza diretta nei confronti degli interessi che i principi di deontologia si volgono ad affermare e difendere.

Una individuazione netta e analitica tra norme di diritto comune la cui violazione si traduca anche in inadempienza nei confronti dei principi di deontologia e norme la cui violazione non produca tale effetto indotto non è di certo agevole trattandosi di una casistica estremamente varia: essa può essere quindi introdotta solo per richiamo e comparazione di valori di affidabilità individuale del professionista, in quanto depositario di quell' «intuitus personae» connesso al ruolo fiduciario che egli propone alla collettività.

A titolo meramente esemplificativo, appare chiaro come sia deontologicamente irrilevante il caso estremo del professionista che si renda responsabile di omicidio volontario per motivi di natura familiare ovvero di lesioni

gravi a seguito di incidente automobilistico, mentre è certamente ben diversamente rilevabile - sempre in via esemplificativa - l'imputazione e la condanna dello stesso professionista per reati di truffa, consulenza infedele, associazione per delinquere di stampo mafioso, falsità in atti, ecc.

In tema di inosservanza di norme di diritto civile vengono a porsi criteri pressoché identici per l'apprezzamento in chiave etica del comportamento del professionista che non violerà certo alcun principio di deontologia ad esempio rendendosi inadempiente ad una obbligazione di conferimento per la ricostituzione di un asse ereditario, nel mentre il suo inadempimento ad obblighi derivanti da un contratto di custodia, di mandato (anche non professionale) o di deposito fiduciario non potrà mancare di assumere autonomo rilievo sul piano deontologico.

Rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con il Consiglio dell'Ordine

Considerati a livello puramente astratto, i comportamenti leali, corretti e moderati impegnano il professionista in tutti i suoi rapporti con l'esterno ma, nella specifica ipotesi di rapporti con altro prestatore d'opera munito di identica od affine abilitazione ed iscritto allo stesso Albo seppur tenuto da diverso Ordine provinciale, tali comportamenti vengono maggiormente responsabilizzati non per la tutela degli interessi dei singoli, quanto in relazione all'interesse della Categoria. Tale rapporto di correttezza dell'Ingegnere viene normalmente esteso a rapporti con altri professionisti appartenenti a Categorie affini: Architetti, Geologi, ecc.

Oggi viene accettato e riconosciuto il principio della legittimità della concorrenza tra professionisti in funzione della acquisizione o del consolidamento della propria presenza o del proprio ruolo, ma legittimamente possono e devono essere perseguiti i "modi" attraverso cui il singolo professionista persegue tale legittimo obiettivo, modi che non siano tollerabili in termini di lealtà e correttezza.

Uno dei "modi" più diffusi, cui corrispondono comportamenti deontologicamente censurabili, è quello di acquisire o conservare il gradimento della committenza praticando condizioni di compenso a livelli inferiori a quelli fissati dalla Tariffa Professionale. Attraverso tale comportamento il professionista non solo compromette l'immagine della Categoria, ingenerando all'esterno l'impressione o la convinzione che l'opera intellettuale possa assimilarsi ad una merce offerta in svendita, ma anche opera slealmente e scorrettamente nei confronti dei Colleghi, influenzando le condizioni di equilibrata concorrenza non tanto sul naturale terreno della qualità delle prestazioni, quanto sul piano della mera convenienza economica dei committenti e delle proprie eventuali disponibilità finanziarie utilizzabili a fini di vantaggiosa posizione di garanzia.

Considerazioni analoghe possono svolgersi allorché si tratti di valutare la condotta dell'Ingegnere che subentri a un Collega per la prosecuzione di una prestazione o per la conclusione di un incarico.

Su questo aspetto del comportamento degli iscritti i cosiddetti codici deontologici adottati dalla Categoria sino a pochi anni addietro giungevano ad imporre all'Ingegnere *l'obbligo* di accertarsi che il precedente Collega fosse stato pienamente soddisfatto del suo credito professionale e ciò prima che egli potesse accettare la prosecuzione delle prestazioni, mentre l'attuale codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri impone il solo obbligo della "comunicazione scritta" al Collega, nonché anche al Consiglio dell'Ordine "in situazioni controverse", affinché lo stesso Consiglio dell'Ordine sia posto in condizioni di valutare le ragioni per cui il professionista subentrante "ritiene plausibile la sostituzione".

Si è prima parlato di lealtà, correttezza e moderazione che si pongono come modelli di comportamento tra Colleghi, ma a tali precetti si devono aggiungere altri modelli che investono diligenza, disinteresse e chiarezza nei confronti della committenza, o coscienza civile nei confronti della collettività.

I doveri di correttezza e di buona fede, già imposti dagli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile, assumono autonoma dignità e diversa rilevanza in chiave deontologica, impegnando il professionista ad osservare criteri e modalità di condotta coerenti con tali doveri con particolare limpidezza e trasparenza.

Nel campo dell'esercizio professionale dell'Ingegnere contrasterà quindi con acquisiti principi di deontologia il comportamento del professionista che induca il committente ad affidargli incarichi superflui, ovvero di contenuto che egli non è in condizione di assolvere compiutamente, ovvero che favorisca l'ignoranza del committente in materia di tariffa professionale per convenire compensi sproporzionati rispetto al valore dell'opera e alla consistenza delle prestazioni, che suggerisca scelte operative o soluzioni tecniche in funzione di prevalenti propri interessi "di immagine", che sottaccia al cliente proprie condizioni soggettive che possono pregiudicare la regolare esecuzione dell'incarico (ad esempio, pendenza di un procedimento disciplinare).

Si tratta, ovviamente, di semplici riferimenti esemplificativi che non esauriscono la varia casistica che viene a proporsi all'attenzione e all'apprezzamento dei Consigli degli Ordini e che dà quindi vita a quella che è la vera fonte della normazione deontologica. Va evidenziato che tale casistica è probabilmente più ridotta rispetto a quella che si manifesta nell'ambito di altre Categorie professionali (esempio: Avvocati, Medici, ecc.) in quanto il campo prettamente tecnico dell'attività dell'Ingegnere limita l'insorgere di situazioni che favoriscano abusi dell'affidamento

conferito dal committente.

Tale professionista, infatti, svolge compiti che normalmente non presuppongono mandati per trattative negoziali, depositi fiduciari di somme, accesso a informazioni riservate su persone o gruppi famigliari ed addirittura escludono l'assunzione di responsabilità per quanto attiene la tutela di consistenze patrimoniali, le condizioni di libertà individuale, la salute e cioè una complessa gamma di beni ed interessi del committente che possono essere invece influenzati dalla condotta di altri professionisti investiti di diverse funzioni e compiti.

Per contro l'Ingegnere si trova frequentemente posto in condizioni in cui sono rilevanti i modi e i criteri di assolvimento delle prestazioni tecniche ad esso affidate, in relazione alla maggiore o minore diligenza tecnica con cui possono essere svolti i compiti affidatigli.

Il principio della diligenza nell'esecuzione delle prestazioni professionali ha un suo particolare e specifico rilievo nell'ambito del rapporto contrattuale disciplinato dalle norme di diritto comune, ma assume una sua diversa e autonoma rilevanza in chiave deontologica allorché, anche senza tradursi in danno per la committenza, il comportamento dell'Ingegnere si traduca in atti di colpevole sommarietà nell'assolvimento delle prestazioni e cioè in termini di approssimatività di qualità e contenuto di esse, di ritardi e omissioni nell'esecuzione delle stesse, di trascuratezza nei rapporti con la committenza.

Tali ipotesi di condotta sono evidentemente in contrasto con i principi di etica professionale e si traducono in violazione dei doveri di comportamento che da essi discendono, in quanto suscettibili di produrre mortificazione del rapporto fiduciario con la committenza e di riflettersi in termini negativi nei confronti dell'immagine del professionista e, di conseguenza, nei confronti del prestigio della Categoria cui egli appartiene.

Sempre e comunque in contrasto con i principi di etica professionale deve considerarsi il comportamento dell'Ingegnere che, nell'assolvimento di un incarico, persegue interessi propri o di terzi o si procuri da altri utilità d'ordine materiale tenendone all'oscuro il committente, ad esempio col favorire imprese e fornitori e anche mediante "compiacenti tolleranze" nei confronti dell'operato di altri tecnici e Colleghi, anche se ciò non si traduca in effettivo danno per il committente.

Per quanto riguarda i rapporti interni alla categoria, l'Ingegnere è tenuto ad assolvere nei confronti dell'Ordine e, quindi, nei confronti della Rappresentanza di tutti i Colleghi, ad un obbligo di assoluta lealtà, il che significa ispirare i propri rapporti con l'Ordine stesso a criteri di inequivocabile trasparenza. Egli dovrà quindi rendersi disponibile per chiarimenti relativi al proprio comportamento nell'esercizio della professione, astenersi da atti che compromettano il prestigio dell'Ordine e, anzi,

favorire l'esercizio delle sue funzioni in particolare prestando osservanza a quelle indicazioni e prescrizioni che il Consiglio dell'Ordine esprime per la tutela di interessi collettivi di Categoria.

Ma va anche in questo caso evidenziato che nel caso dei rapporti tra professionista e Ordine viene nuovamente a riproporsi e a confermarsi in modo evidente che i principi di deontologia non possono che essere applicati con discernimento e cautela in riferimento alla variabilità di situazioni e comportamenti non disciplinabili attraverso rigidi parametri e aprioristici schemi codificati

2.5. NORME DI ETICA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Si riporta il testo delle norme di etica approvate come *Codice Deontologico* dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri il 09/04/2014 e recepito dal Consiglio dell'Ordine Provinciale di Torino con delibera n. in data 28/05/2014.

CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSE

Gli iscritti all'albo degli ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.

Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale.

Sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.

Sulla base di tali principi, in osservanza alla legge fondamentale ed in particolar modo ai seguenti articoli della Costituzione:

- art. 4, comma 2: *"ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"*,
- art. 9: *"la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*,
- art. 41, commi 1-2: *"l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana"*,

stabiliscono liberamente di approvare il seguente Codice Deontologico, che dovrà essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti, anche operando al di fuori degli ambiti nazionali al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione.

CAPO I

PARTE GENERALE

Art. 1) PRINCIPI GENERALI

- 1.1. La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.
- 1.2. Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Art. 2) FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.
- 2.2. Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.
- 2.3. Il rispetto delle presenti norme è dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

CAPO II

DOVERI GENERALI

Art. 3) DOVERI DELL'INGEGNERE

- 3.1. L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.
- 3.2. L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di

poter rispondere degli atti professionali svolti.

- 3.3. L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.
- 3.4. L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.
- 3.5. Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.

Art. 4) CORRETTEZZA

- 4.1. L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.
- 4.2. L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.
- 4.3. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
- 4.4. Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.
- 4.5. L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
- 4.6. L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.
- 4.7. L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la

propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienze e qualità.

Art. 5) LEGALITÀ

- 5.1. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.
- 5.2. Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.
- 5.3. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6) RISERVATEZZA

- 6.1. L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.
- 6.2. L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

Art. 7) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

- 7.1. L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.
- 7.2. L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

Art. 8) ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

- 8.1. Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- 8.2. L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.